

Relazione tecnica

Emendamento del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” AS 2860

Art. 1 (*Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”*)

Comma 2, lettera a), (1.19), la modifica introdotta prevede la possibilità, per i soggetti residenti all'estero, di trasferire la residenza nelle regioni interessate alla applicazione della norma, entro centoventi giorni anziché sessanta, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2, lettera b), [1.20 (Testo 2)] la modifica introdotta specifica che il beneficiario della misura di cui all'articolo 1, non deve, a pena di decadenza, risultare titolare di attività di impresa alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La norma, intesa a prevenire casi di indebita percezione di finanziamenti, con sottrazione di risorse alla creazione di nuova occupazione, non comporta effetti finanziari.

Comma 4 [id. 1.25 (Testo 2), 1.26 (testo 2), 1.27 (testo 2) ed 1.28 (testo 2)], le modifiche introdotte chiariscono il ruolo delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e degli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, che intendono svolgere attività di tutoraggio nelle varie fasi di sviluppo dei progetti ai soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1. Essendo tali attività facoltative ed a titolo gratuito, non vi sono nuovi oneri per la finanza pubblica. Si prevede inoltre una esplicita clausola di invarianza per quanto concerne i servizi prestati dalle amministrazioni pubbliche.

Comma 6 (1.19) conseguenzialmente alla modifica di cui al comma 2, lettera a), si consente ai soggetti residenti all'estero di presentare l'istanza di accesso alla misura entro centoventi giorni anziché sessanta, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 [1.43 (Testo 2)] la modifica introdotta innalza a 50.000 euro il limite massimo del contributo concedibile ai beneficiari della disposizione di cui all'articolo 1. Rimanendo invariato il



limite massimo di spesa previsto dal comma 16 dello stesso articolo 1, non si rinvergono effetti negativi per i saldi di finanza pubblica, potendosi al massimo verificare un trascurabile effetto di diminuzione sul numero dei beneficiari finali della disposizione.

L'ulteriore modifica al comma 7 [1.60 (Testo 2)], in conseguenza della modifica al comma 10 in ordine alle attività che possono essere oggetto di progetti ammessi a contributo, meglio dettaglia i regolamenti europei preposti a disciplinare gli aiuti *de minimis*. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Comma 8 *bis* [riformulazione 1.54 1.55] La modifica è finalizzata ad ampliare la possibilità di intervento delle finanziarie costituite ai sensi della legge n. 49/1981 (cd. Legge Marcora) anche alla fattispecie prevista dal decreto legge.

Le finanziarie partecipate dal MISE (CFI e Soficoop operano utilizzando il proprio patrimonio per azioni di sostegno alle cooperative in particolare per effettuare partecipazioni temporanee nel capitale di rischio delle dette realtà imprenditoriali.

Il loro intervento non configura alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato operando con il proprio patrimonio attuale.

Con l'emendamento si prevede che qualora il beneficiario investa il contributo a fondo perduto ricevuto nella costituzione di una società cooperativa, si renda possibile anche l'intervento delle finanziarie Marcora ad ulteriore supporto della patrimonializzazione della cooperativa. La modalità di intervento delle finanziarie ex lege Marcora resta quella disciplinata dalla legge istitutiva che prevede la sottoscrizione di capitale sociale (nel limite massimo costituito dal capitale versato dai soci persone fisiche) per un periodo imitato di tempo (massimo 10 anni).

In sintesi, l'emendamento consente di operare un ulteriore rafforzamento patrimoniale delle imprese costituite beneficiando del contributo a fondo perduto istituito dal decreto, attraverso l'intervento, **senza oneri aggiuntivi per lo Stato**, di uno strumento già operativo.

Comma 8 *ter* [riformulazione 1.54 1.55]. La modifica in esame chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, specificando il riferimento al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, inerente le attività per lo svolgimento delle quali le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi devono utilizzare prevalentemente prodotti dei soci al fine di essere qualificati come imprenditori agricoli.



La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, trattandosi di una modifica a un riferimento civilistico, volta ad evitare possibili dubbi interpretativi e a garantire la corretta applicazione della stessa, anche prevenendo eventuali contenziosi.

Comma 9 [1.58], la modifica introdotta prevede che la garanzia per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito non debba essere necessariamente fornita dal soggetto gestore Invitalia. La norma non reca nuovi oneri per la finanza pubblica.

Comma 10 [1.60 (testo 2)] interviene sul novero delle attività che possono essere oggetto di progetti ammessi a contributo. Fermo il limite massimo di spesa previsto dal comma 16 dello stesso articolo 1, non si ascrivono alla disposizione effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 12-*bis* [1.20 (Testo 2)] in conseguenza della modifica all'art. 2, lettera b), stabilisce che il beneficiario non deve, altresì, al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. Per i motivi già rappresentati, si ribadisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Comma 15-*bis* [1.90] consente a ciascuna regione del Mezzogiorno, sulla base di una graduatoria regionale, di finanziare eventuali progetti imprenditoriali approvati ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. Trattandosi di risorse proprie delle regioni, discrezionalmente messe a disposizione, non si rilevano profili di onerosità.

Comma 17-*bis* [1.94 (Testo 2)] prevede la periodica pubblicazione da parte del soggetto attuatore di elenchi dei beneficiari della misura e delle somme concesse, ripartiti per territorio, nonché degli istituti di credito concedenti. Essendo tale attività correlata al *data base* tenuto dal soggetto attuatore non si rinvengono profili di onerosità.

Art. 2 (*Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno*)

Comma 3, capoverso 2-*bis*, [2.2000] la modifica introdotta è intesa a chiarire che le attività delle società di capitali, in cui i consorzi dispongono della maggioranza dei voti esercitabili



nell'assemblea ordinaria, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità propriamente mutualistiche dei consorzi stessi. La norma risulta ordinamentale e non presenta quindi effetti di carattere finanziario.

Articolo 2-bis [2.0.13 (Testo 2) assorbe il 3.0.5 e il 10.0.18] *(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus)*

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di ricerca presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con dotazione pari a 200 mila euro per l'anno 2017 con copertura finanziaria degli oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'onere, per il solo anno 2017, è limitato all'importo del contributo concesso.

Art. 3 *(Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati)*

Comma 2, lettera c) [id. 3.7 e 3.12 (Testo 2)] la modifica introdotta non comporta effetti finanziari, in quanto si limita a prevedere che possano essere qualificati come abbandonati, ai fini della successiva assegnazione, anche le aree edificate e gli immobili nei quali non risultino operanti aziende da almeno quindici anni.

Comma 3, la modifica introdotta [3.18, analogo 3.19] amplia i termini entro i quali i comuni svolgono la ricognizione dei beni abbandonati o incolti di cui sono titolari. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 [3.29] viene sostituito l'intero comma introducendo un termine per la pubblicazione da parte dei Comuni nel proprio sito istituzionale dell'elenco dei beni oggetto di ricognizione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 [3.35 (Testo 2)] la modifica introdotta dispone che siano ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 7 [3.4 (Testo 2)] la modifica introdotta alla lettera d) prevede la necessaria conformità urbanistica dei beni che possono essere assegnati ai richiedenti escludendo gli immobili abusivi dalla procedura sperimentale per la valorizzazione dei beni immobili non utilizzati nelle regioni del Mezzogiorno. Dalla norma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere procedurale.

Comma 9 [3.37 (Testo 2)] la modifica introdotta rafforza la procedura di contraddittorio tra il soggetto proponente il progetto e il proprietario o avente diritto sul fondo incolto, prevedendo la nullità del progetto in caso di mancata presentazione del consenso di quest'ultimi. Dalla norma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere procedurale.

Comma 13 [3.64 (id. 3.65-3.66-3.67-3.68)] la modifica introdotta consente per la realizzazione del progetto di valorizzazione del bene in disuso anche per fini turistico-ricettivi, che il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività in capo al comune rientrano tra quelle di competenza dello stesso ente.

Comma 16 [3.78 (Testo 2)] la modifica introdotta prevede un termine di 90 giorni dalla scadenza del termine entro il quale i comuni svolgono la ricognizione dei beni abbandonati o incolti di cui sono titolari, per la trasmissione da parte dei comuni alle regioni dell'elenco dei beni censiti ed assegnati. Dalla norma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere procedurale.

Comma 17-bis [3.80 (Testo 2)] la modifica introdotta estende le agevolazioni in favore dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche alle imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata della stagione primaverile ed estiva del 2017. Al riguardo si ricorda che l'art. 15 d.l. 8/2017 ha stanziato 15 milioni di euro per l'anno 2017 inizialmente per le imprese agricole colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Con modifiche successive, le medesime risorse sono state finalizzate anche

- alle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni per avversità atmosferiche di gennaio 2017;
- alle regioni che sono state colpite dalle nevicate eccezionali di aprile 2017.



L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si inserisce nell'impianto di cui all'articolo 15 commi 4, 5 e 6 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, impianto che prevede, in coerenza con l'impossibilità di predeterminare con esattezza il numero dei potenziali beneficiari, il finanziamento degli interventi "ad esaurimento" nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo stesso. A questo proposito, si fa presente che non sono ancora disponibili i dati relativi ai danni subiti dalle imprese agricole a causa delle gelate. Infatti con riguardo alla stima dei danni provocati dalle gelate invernali e primaverili, attualmente le Regioni stanno completando le operazioni di delimitazione o stanno trasmettendo le proposte, visto che il termine per assumere le delibere regionali con le richieste di declaratoria è scaduto il 9 luglio 2017 (per le nevicate di gennaio 2017), mentre scadrà il 30 agosto 2017 per le gelate di aprile.

Per quanto riguarda la ripartizione delle disponibilità dei 15 milioni di euro recati dal dl 8/2017, sarà possibile procedere all'assegnazione alle Regioni sulla base dei danni riconosciuti a seguito di istruttoria delle richieste che verranno presentate.

In ogni caso, la norma non prevede un aumento del costo a carico dello Stato, in quanto una volta completato il processo di quantificazione dei danni relativi a tutte le calamità previste, si procederà al riparto proporzionale dei 15 milioni disponibili assegnando la percentuale spettante ad ogni singola Regione.

Comma 17-ter [3.81] la norma introdotta prevede che gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, siano considerati validi ed efficaci ove siano stati destinati all'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno. La norma introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo carattere interpretativo, disciplinando fattispecie pregresse e non rilevandosi profili di carattere fiscale connessi al particolare trattamento dei beni gravati da usi civici.

L'articolo aggiuntivo 3-bis [3.0.6] introduce una speciale disciplina per le aggregazioni di ricerca denominate Cluster Tecnologici Nazionali costituitisi ai sensi degli avvisi n. 257/Ric del 30 maggio 2012 e n. 1610/Ric del 3 agosto 2016 emanati dal MIUR, che ne disegna la forma giuridica e ne prevede il finanziamento. Con riferimento, in particolare, alle Regioni del Mezzogiorno, la norma individua i Cluster anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. Con riferimento, in particolare, alle Regioni del Mezzogiorno, la norma sottolinea espressamente che i Cluster costituiscono uno strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego



degli interventi sul territorio, favorendo così anche l'attuazione celere, immediata e tempestiva degli interventi previsti nel Programma Nazionale della Ricerca (PNR 2015/2020), approvato dal CIPE con la delibera n. 2 del 1 maggio 2016.

Le previsioni si ispirano al modello dei "Poli di innovazione" di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Detti "Poli di innovazione", cui i CTN sono riconducibili, in base alla normativa europea sono "strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo".

La disposizione prevede, al comma 1, che i CTN presentino, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ove alla data di entrata in vigore della legge, non siano già costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

La disposizione appare utile per le seguenti ragioni:

- a. riconoscimento dei CTN come interlocutori del Ministero sul tema della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico nelle specifiche aree di afferenza;
- b. rafforzamento e maggiore trasparenza della governance e dell'organizzazione dei Cluster;
- c. maggiore efficacia e standardizzazione dell'azione dei CTN grazie ad un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività;
- d. maggiore efficacia nella definizione delle finalità di innovazione e dei Piani di azione per perseguirle;
- e. previsione di risorse per lo svolgimento delle attività dei CTN, che garantisca a questi la possibilità di svolgere attività più strutturate, nonché di sviluppare una programmazione più articolata e organizzare le attività in funzione degli obiettivi.

La norma, intervenendo sull'organizzazione e la struttura dei CTN, oltre a colmare un vuoto normativo e a disciplinare adeguatamente alcuni aspetti importanti della materia, intende individuare i CTN come strutture di supporto e di efficienza per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché quali strumento di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale.



Il comma 2 prevede che ciascun CTN elabori un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività da porre in essere anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi e i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi e le risorse necessarie, il contesto territoriale degli interventi con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, di cui il Piano deve contenere specifica sezione, secondo gli elementi caratterizzanti definiti con linee guida adottate, sentito per la sezione riferita al Mezzogiorno il Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno, dal MIUR con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aggiornate periodicamente.

Il comma 3 dispone che entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1 il Piano di azione è presentato dai CTN al Ministero per la valutazione, anche avvalendosi di esperti, e per la successiva approvazione. Eventuali oneri derivanti dal predetto avvalimento di esperti sono a carico delle disponibilità del fondo destinate ai Piani di azione e ai relativi aggiornamenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sezione del Piano di azione specificamente riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Inoltre il medesimo comma prevede, a regime, che entro il mese di febbraio di ciascun anno il CTN presenti l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e una rendicontazione amministrativo-contabile, per la valutazione, anche in questo caso avvalendosi di esperti, e la successiva approvazione da parte del MIUR. La disposizione del comma 3 prevede altresì che, per consentire che sia svolta una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile riguardanti l'attività dei cluster, nonché, più in generale, per rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, allo scopo di favorirne l'effettiva congruità in rapporto alle attività di valutazione, il cui grado di complessità si è nel tempo innalzato, venga a tal fine aumentato fino al cinque per cento dei fondi destinati ai medesimi programmi e progetti il limite complessivo per le spese delle attività di valutazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268. L'innalzamento del limite di spesa va ricompreso all'interno della precipua esigenza di assicurare una più adeguata ed efficace attività di valutazione attraverso un incremento del numero di esperti valutatori. La disposizione concerne i "Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca" che fa riferimento ampio alle "procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca" senza alcuna limitazione alle tipologie di ricerca, quali quella di base, applicata e industriale.



Per quanto riguarda il comma 4 si tratta di una disposizione che, a regime, dispone che con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che viene adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata la quota da destinare complessivamente ai CTN. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

Si prevede espressamente che, a tal fine, è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, comprensivo degli oneri per gli esperti di cui il MIUR si avvarrà per la valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Il finanziamento di ogni singolo CTN non dovrà superare un dodicesimo dell'intera quota, salvo che in seguito alla fase di approvazione persistano somme residue della quota annuale non superiore al cinque per cento. In tal caso sarà possibile assegnare ad uno o più Cluster tali somme, in relazione alla valutazione dell'attività svolta, così come emerge dall'approvazione della specifica relazione annuale sull'attività.

Il comma 5 dispone che, per l'anno 2017, ai CTN riconosciuti ai sensi del comma 1, ivi compresi i CTN di cui all'avviso n. 1610/ Ric del 3 agosto 2016, è assegnato immediatamente un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3. Si precisa che trattasi di un contributo forfettario calcolato in modo lineare e, rispetto alla stima delle attività iniziali e di avviamento del CTN, ritenuto congruo e adeguato a dare un primo sostegno e impulso all'iniziativa. In estrema sintesi tale contributo può ritenersi, nei fatti, una sorta di stanziamento/fondo iniziale per sostenere e stimolare la rinnovata attività dei Cluster.

La copertura della disposizione viene posta a carico dello stanziamento a legislazione vigente del fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 3 milioni di euro, da destinare nella misura massima di un dodicesimo per ciascuno dei 12 CTN costituiti ai sensi degli avvisi emanati dal MIUR, per la cui finalizzazione è stato emanato il decreto di riparto del FIRST (D.M. 208 del 5 aprile 2017, articolo 4 specificamente rubricato "Cluster tecnologici nazionali") ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2017. Si precisa che la quota è comprensiva dei costi relativi alle attività di monitoraggio e valutazione e non costituisce la percentuale complessiva (5%) da destinare all'intera attività valutativa.



Il comma 6 prevede che, con specifico riferimento ai 4 Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della l'attuazione della norma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Il medesimo comma assicura, infine, che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Articolo 3-ter [3.0.13] (Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno)

La norma introdotta concerne l'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185). Detto comma riguarda l'intervento della CIGS nelle Aree di crisi complessa per l'anno 2016, con una dotazione finanziaria di 216 milioni di euro. Con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al citato comma è stata aggiunta l'annualità 2017, con ulteriori 117 milioni di euro per l'anno 2017.

L'attuale formulazione del comma 11-bis limita le autorizzazioni dei trattamenti di CIGS a soli 12 mesi, a prescindere dall'anno finanziario. Il presente emendamento consente il prolungamento della CIGS fino a 24 mesi. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria vengono comunque concessi nel rispetto dei limiti finanziari già previsti a legislazione vigente, pari a 216 milioni di euro per il 2016 e a 117 milioni di euro per l'anno 2017.

Si conferma che gli stanziamenti previsti per le due annualità 2016 e 2017 per la concessione del trattamento CIGS per le imprese operanti nelle Aree di crisi complessa, pari rispettivamente a 226 milioni di euro e a 117 milioni di euro, gravanti sul Fsof, sono sufficienti a coprire la norma in esame. In particolare, si conferma che gli stanziamenti di cui trattasi, sono capienti anche tenuto conto della misura introdotta dall'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017.

Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali –ZES)

Commi 2; 3; 6 e 7 [4.7 (Testo 2) - 4.15 (Testo 2)] le modifiche introdotte intervengono sui criteri per l'identificazione delle Zone economiche speciali. Le norme di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Commi 4, 4 *-bis* e 6 [4.11 (Testo 2) assorbiti 4.25; 4.27; 4.28; 4.29; 4.30; 4.31; 4.32 e 4.33] Le modifiche introdotte rendono possibile l'istituzione di ZES interregionali e limitano a due le proposte di istituzione che ciascuna regione può avanzare. Dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.

Comma 7 [4.51 (Testo 2)] la modifica introdotta prevede che il soggetto per l'amministrazione assicuri gli strumenti che garantiscano non soltanto la piena operatività delle aziende nella ZES, ma anche il loro insediamento. Tra i compiti del Comitato sono annoverati anche la promozione sistematica dell'area verso potenziali investitori internazionali. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 (*Benefici fiscali e semplificazioni*)

Comma 3 [5.13 (testo 2) e 5.15 (Testo 2)] la modifica introdotta estende da cinque a sette anni il periodo di tempo nel quale, dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES, pena la revoca dei benefici concessi e goduti. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel complesso le modifiche apportate agli articoli 4 e 5, in materia di ZES, riguardano aspetti procedurali e definitivi finalizzati a delimitare l'ambito delle Zone Economiche Speciali. Tali modifiche non determinano effetti differenziali rispetto a quanto già valutato in sede di relazione tecnica alla norma originaria.

Art. 6 (*Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo*)

Articolo 6-*bis* [6.09 (testo 2); id. 6.010 (testo 2)] la norma autorizza, per favorire gli investimenti degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme spettanti dallo Stato alle regioni, nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili dalle regioni stesse per gli enti locali. La neutralità finanziaria della norma è garantita dall'obbligo del rispetto del saldo di cui al comma 466 della legge n. 232 del 2016.

Art. 6-*ter*. (*Misure per il completamento delle infrastrutture*) [6.0.14 testo 3]



La norma disciplina la gestione del fondo pluriennale vincolato con maggiore precisione rispetto alla legislazione vigente senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 7 (Valorizzazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo - CIS)

comma 1-bis [7.2000 (testo 2)]

La disposizione è volta a consentire che il medesimo strumento del Contratto di Sviluppo Istituzionale, la cui utilizzazione è prevista in via generale dal comma 1 per le finalità ivi indicate, venga applicato in tempi brevi anche al fine di rendere certa e velocizzare la realizzazione degli interventi più urgenti programmati dal Comune di Matera quale Città Europea della Cultura 2018, che potrebbe incontrare difficoltà seguendo gli ordinari procedimenti di codecisione interistituzionale.

Il CIS consentirà di acquisire la disponibilità delle diverse Amministrazioni aventi competenze rilevanti e di assicurare la fattibilità ed i tempi di completamento degli interventi, anche mediante l'attività demandata, quale soggetto esecutore, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia - la quale già opera in senso analogo, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del d.l. n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013; nonché, in qualità di centrale di committenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, e dall'art. 38 del d.lgs. n. 50 del 2016).

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese, si limita, infatti, a prevedere le modalità di programmazione e gestione, anche contabili, di parte delle risorse finanziarie (quella che si riterrà necessarie per finanziare gli interventi urgenti inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo) che già oggi sono state stanziare e rientrano, a diverso titolo, nella disponibilità del Comune di Matera, secondo il prospetto qui sotto riportato (tratto dal Masterplan degli investimenti adottato dal Comune, pag. 8).

A tali risorse finanziarie pubbliche, pari ad euro 129.488.698,56, si affiancano le risorse di privati, indicate nello stesso Masterplan, per un importo complessivo di circa 14.000.000,00 di euro.

fonte di finanziamento	importo complessivo	stato di avanzamento
FSC 2007-2013	23.400.000,00 €	Attuazione



Piano per le Città	9.678.987,00 €	Attuazione
L. 208/2015 - c. 345	20.000.000,00 €	Progettazione preliminare
L. 208/2015 - c. 346	2.000.000,00 €	Attuazione
L. 208/2015 - c. 347	17.000.000,00 €	Progettazione preliminare
Patto per la Basilicata	7.118.301,62 €	Progettazione preliminare
BANDO PERIFERIE 2016	13.120.000,00 €	Registrazione delibera CIPE
FESR 2014-2020 ITI Città di Matera	37.171.409,94 €	Procedura negoziata in corso
totale	129.488.698,56 €	

Per la gestione delle misure viene istituita una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore, la cui istituzione è compatibile con il divieto di cui all'articolo 44-ter della legge n.196 del 2009 in quanto la nuova contabilità è alimentata da risorse di provenienza mista, ossia non unicamente dello Stato, ed è pertanto relativa a "programmi comuni tra più amministrazioni. Come previsto espressamente dalla disposizione il rendiconto della contabilità sarà reso all'Ufficio centrale di bilancio presso il MIBACT. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 8 (*Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili*)

Comma 1-bis [8.2] le modifiche introducono una disposizione interpretativa secondo cui anche i crediti delle imprese di autotrasporto di imprese che svolgono attività funzionali agli impianti ILVA rientrano tra i crediti prededucibili di cui all'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-ter [8.3] Il mercato della capacità italiano, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 30 giugno 2014, è un mercato finalizzato ad assicurare l'adeguatezza del sistema, vale a dire la copertura della domanda nazionale e i margini di riserva. La capacità dei soggetti disposti a renderla disponibile al sistema in un orizzonte temporale



pluriennale viene contrattualizzata con procedure concorrenziali organizzate dal Gestore della rete di trasmissione elettrica, e al soggetto selezionato è garantito un ricavo certo per la disponibilità dell'impianto.

La nuova disciplina del mercato della capacità è in via di adozione da parte del Ministero dello Sviluppo economico, previo buon esito della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi delle Linee Guida europee sugli aiuti di stato in materia di ambiente ed energia. La disciplina prevede che le procedure concorsuali siano finalizzate alla negoziazione di contratti standard di approvvigionamento di capacità; l'oggetto di ciascun contratto standard è l'impegno a rendere disponibile la capacità sui mercati dell'energia e sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento.

In esito a ciascuna procedura concorsuale viene definita la capacità impegnata di ciascun soggetto selezionato ed il premio. In sintesi la sottoscrizione del contratto di capacità prevede i seguenti diritti ed obblighi per il soggetto selezionato: o diritto a ricevere il premio definito in esito a ciascuna procedura concorsuale; o obbligo di rendere disponibile la capacità impegnata sui Mercati dell'Energia e sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento; o obbligo di restituire al gestore della rete e quindi al sistema l'eventuale differenza positiva tra il prezzo definito in esito ai Mercati ed un prezzo strike identificato nel contratto.

In considerazione dei suddetti obblighi la Delibera ARG/elt 98/11 e s.m.i. , all'articolo 13, stabilisce che il gestore della rete elettrica organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura degli impegni assunti dai partecipanti al Mercato della Capacità a cui ciascun partecipante è tenuto ad aderire, pena l'esclusione dal medesimo mercato. Tale sistema di garanzie prevede, tra l'altro, la costituzione di un fondo di garanzia su apposito cc bancario intestato a Terna alimentato dai contributi dei soggetti che intendono partecipare al Mercato, nella forma di deposito cauzionale. Ai sensi della Disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna e che il ministero approverà in esito alla notifica alla Commissione Europea, il soggetto che intende partecipare ad una fase del Mercato Della Capacità è tenuto a contribuire con un deposito cauzionale fruttifero. Il tasso di interesse da applicare al fondo è pari al tasso riconosciuto dall'Istituto bancario di riferimento per la gestione del fondo stesso; Il versamento di tale contributo deve essere effettuato prima dello svolgimento di ciascuna procedura concorsuale, ossia con una frequenza almeno annuale, e con un anticipo rispetto al periodo a cui si riferisce. In aggiunta, è previsto un meccanismo di marginazione in base al quale i soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali devono prestare una garanzia nella forma di fideiussione bancaria o deposito; tale garanzia è finalizzata ad assicurare la copertura dell'esposizione finanziaria di ciascun assegnatario durante il periodo di consegna. L'Assegnatario, oltre a quanto detto, è tenuto a prestare una garanzia, nella forma di



deposito cauzionale infruttifero, o di fideiussione a prima richiesta redatta in conformità al modello allegato alla Disciplina.

L'utilizzo di depositi in contante nell'ambito del sistema di garanzia è necessario per rendere il sistema adeguato ai tempi di svolgimento del mercato. In caso di inadempimento, infatti, l'utilizzo del deposito del soggetto inadempiente non necessita di tempi lunghi quali quelli necessari per escutere una fideiussione.

La norma proposta, salvaguardando i contributi versati al sistema di garanzia da parte dei partecipanti, assicura al sistema un'adeguata e tempestiva copertura in caso di inadempimento tutelando anche i consumatori finali. Pertanto **la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Comma 1-*quater* [8.0.5 (testo 3)]

Si prevede che la disciplina relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, non si applica ai Corpi dei volontari dei Vigili del Fuoco, nonché le relative unioni. La norma presenta natura ordinamentale, e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 9 (*Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti*)

Comma 1 [9.2] la modifica introdotta interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti precisando che, ai fini della suddetta classificazione da parte del produttore, devono essere applicate le nuove regole previste anche dal Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-*bis* [9.0.1000] (*Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127*)

la norma in esame è stata predisposta al fine di dare attuazione alla direttiva 2015/720/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Considerato l'elevato livello di inquinamento ambientale riconducibile ai rifiuti di borse di plastica dispersi in particolare nei corpi idrici, il legislatore europeo ha ritenuto di dover prevedere



disposizioni specifiche che imponessero agli Stati membri di adottare, entro il 27 novembre 2016, misure per diminuire in modo significativo l'utilizzo di borse di plastica, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell'Unione, di cui alla direttiva 2008/98/CE.

La disposizione normativa in esame, redatta secondo la tecnica della novella legislativa, modifica ed integra la disciplina sugli imballaggi prevista al Titolo II della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa di cui al comma 2, **dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto le attività dallo stesso disciplinate sono poste principalmente in capo a soggetti privati oppure, nel caso in cui siano riconducibili ad amministrazioni pubbliche, rientrano nelle competenze istituzionali a queste ultime attribuite dalle norme vigenti. Più in particolare:

- l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della nuova direttiva è posta in capo al Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) che, a tal fine, è tenuto ad organizzare campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater, (modifiche previste alle lettere c) ed f). Le nuove attività informative previste dalla direttiva sono state correttamente attribuite al solo CONAI in quanto, in ragione del principio "chi inquina paga", l'attività di gestione dei rifiuti da imballaggio è posta in capo agli operatori economici, tenuti a cooperare fra loro secondo i principi della "responsabilità condivisa", come recita lo stesso articolo 219 del Codice dell'ambiente e come ribadito all'articolo 221 dello stesso Codice, che individua nei produttori, oltreché negli utilizzatori i soggetti, responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, a tal fine prevedendone, in via generale, la partecipazione obbligatoria al CONAI. Si precisa, infine, che il CONAI svolge le proprie attività avvalendosi esclusivamente del contributo ambientale posto a carico dei consorziati ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lett. h);
- l'obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine sia di fornire informazioni adeguate ai consumatori che di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili è anch'esso posto in capo ai produttori, in quanto soggetti responsabili della corretta ed efficace gestione dei rifiuti di imballaggi (modifica prevista alla lettera d). Al rispetto dell'obbligo introdotto provvederanno, nell'ambito degli ordinari



stanziamenti di bilancio, i soggetti cui, in via ordinaria, sono demandate le funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale (autorità competenti -Regioni, Provincie e Comuni- e autorità ispettive - Agenzie ambientali, Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ecc.);

- l'attività di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse di plastica trasmessi dal CONAI, ai fini della predisposizione della relazione annuale da inviare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE, rientra nei compiti istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui spetta la gestione del Catasto nazionale dei rifiuti e la elaborazione e la pubblicizzazione dei relativi dati (art. 189, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), e, pertanto, sarà svolta dallo stesso Istituto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto, infine, alla disposizione di cui alla lettera h) si precisa che la stessa conferma sostanzialmente le disposizioni sanzionatorie introdotte al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, al fine di garantire il medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia. La disposizione di cui alla lettera h) prevede, infatti, in particolare che:

- le sanzioni siano applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689;
- all'accertamento delle violazioni provvedano, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.

Articolo 9-ter [9.0.3 Testo 2] (*Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni*)

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dalle Regioni per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze.

Articolo 9-quater [9.0.9], (*Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale*)



la disposizione – al comma 1 - ha il fine di chiarire con maggiore livello di dettaglio l'effettiva portata della clausola di protezione sociale posta a garanzia dei diritti dei lavoratori trasferiti dal gestore uscente dei servizi di trasporto al nuovo soggetto, ad esito di una gara, precisando anche che al personale trasferito si applica il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'art. 3, par. 3, secondo periodo, della Direttiva 2001/23/CE. Tale precisazione consente di estendere ai lavoratori trasferiti le garanzie previste dalla Direttiva 2001/23/CE, ossia il mantenimento, almeno per un anno decorrente dal trasferimento, delle stesse condizioni garantite dal contratto di primo e di secondo livello applicato dal gestore uscente.

Al comma 2, poi, prevede che le attività di lotta all'evasione tariffaria possano essere affidate a soggetti esterni all'impresa solo dopo aver verificato la disponibilità di personale interno dichiarato non idoneo e tuttavia in grado di svolgere tali mansioni. La disposizione risponde all'esigenza di salvaguardare la posizione lavorativa del personale delle aziende di trasporto dichiarato non idoneo e favorirne il reinserimento al fine di scongiurare l'ipotesi di licenziamento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-*quinquies* [9.0.25]. La modifica introdotta abroga il comma 12-*quinquies* dell'articolo 27 del DL 50/2017, con la conseguente reviviscenza del regio decreto n. 148/1931. Con detta modifica si intende evitare che le condizioni di lavoro degli autoferrottravvieri possano differire in misura significativa da regione a regione o essere oggetto di modifiche peggiorative in sede di contrattazione con i rappresentanti delle aziende. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-*sexies* [9.0.1100] (*Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi*)

La norma proposta è finalizzata ad incrementare i presidi normativi preposti al contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, con la possibilità di utilizzare a fini economici i terreni combustibili. In particolare, il comma 1 integra l'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in tema di vincoli all'utilizzo di terreni che sono stati percorsi da incendi, prevedendosi che i contratti costituenti diritti reali di godimento, o i contratti di affitto e di locazione, di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due anni successivi al fatto, sono trasmessi entro trenta giorni dalla registrazione al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente. Tale previsione costituisce un'ulteriore misura dissuasiva alla pratica dell'incendio doloso finalizzato alla successiva stipula di contratti sul bene.



Si prevede, inoltre, al comma 2, la non applicazione della disposizione che prevede l'impossibilità per quindici anni di dare una diversa destinazione ai terreni percorsi da incendi, qualora il proprietario del fondo sia stato vittima del reato, anche tentato, di estorsione compiuta attraverso la violenza o la minaccia di commissione del reato di incendio doloso, e la richiesta estorsiva sia stata riferita all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalla vittima.

L'emendamento, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 (*Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno*)

Commi 1-*bis* e 1-*ter* [10.21 testo 2 Azzollini] la disposizione è volta ad integrare l'articolo 1, comma 346, dalla legge n. 232/2016 e prevede un potenziamento dagli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore della pesca marittima, concedendo loro per il 2017 anche una indennità giornaliera di 30 euro nel periodo di sospensione lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno. All'onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 10-bis [10.0.29 Uras] (*Progetti speciali di prevenzione danni nella regione Sardegna*)

la norma introdotta, mediante la proroga della normativa vigente, esclude, fino al 31 dicembre 2019, dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, le assunzioni nella regione Sardegna finalizzate alla prevenzione degli incendi, al dissesto idrogeologico, al contrasto delle discariche abusive; all'occupazione nei c.d. cantieri verdi. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto già la disposizione prorogata del decreto legge n. 66 del 2014, prevede che dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.

L'articolo 10-*ter* [10.0.2000] non comporta l'introduzione di nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2190, infatti, non è inciso dall'intervento proposto e permane la previsione che fa divieto di corrispondere, a partire dal 2015, contributi a favore dell'AID a valere sul bilancio del Ministero della difesa. Tutte le spese discendenti dalla gestione delle unità produttive sono a carico, quindi, dell'Agenzia nei limiti della



disponibilità delle proprie risorse; inoltre, per quanto attiene alle spese del personale che presta la propria attività presso gli stabilimenti a rischio di liquidazione, tale personale risulta inquadrato nei ruoli del Ministero della difesa e, pertanto, costituisce già attualmente un onere a carico del bilancio dello Stato che non cesserebbe di essere tale in caso di liquidazione o di mobilità presso altra amministrazione.

Al riguardo, inoltre, si evidenzia che:

- le modifiche relative **all'articolo 48 del Codice** dell'ordinamento militare si inseriscono in un contesto normativo che prevede la stipula di convenzioni per la somministrazione delle prestazioni imprenditoriali da parte di AID a soggetti terzi, conseguentemente l'ampliamento delle capacità produttive sarà necessariamente condizionato – tenuto conto dell'obiettivo del raggiungimento dell'economica gestione – dal rinvenimento dei necessari corrispettivi dedotti nelle apposite convenzioni;
- con riguardo alla modifica **dell'articolo 2190 del Codice** dell'ordinamento militare si conferma che l'eventuale compensazione tra gli stabilimenti, ai fini del raggiungimento dell'economica gestione complessiva dell'Agenzia, costituirebbe una “partita di giro” interna ad AID che non incide il bilancio della Difesa e, conseguentemente, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento proposto, inoltre, potrebbe evitare il verificarsi della circostanza che stabilimenti che operano anche da diverso tempo con continuità secondo criteri di economica gestione si vengano a trovare, per cause imprevedute e imprevedibili, in una temporanea situazione economica non positiva che ne determinerebbe la messa in liquidazione, indipendentemente dalle concrete potenzialità industriali possedute, che garantirebbero la piena ripresa all'esito della risoluzione delle cause determinanti la momentanea flessione di produttività.

Art. 11 (*Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno*)

Comma 3-bis. [11.18], la modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le azioni di monitoraggio quantitativo, finanziario e qualitativo sono connaturate all'utilizzo di tutte le risorse pubbliche e, quindi, vengono effettuate con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Inoltre, considerato che le azioni sulla povertà educativa vengono attuate con le risorse messe a disposizione dal PON “Per la Scuola” 2014-2020, come è noto nell'ambito dei fondi strutturali le verifiche e i monitoraggi vengono



effettuati con le strutture già esistenti deputate ai controlli di primo e di secondo livello, nonché ai controlli dell'Autorità di Audit.

Commi 4-bis e 4-ter [11.26 (Testo 3)] assegna un contributo di importo pari a 500.000 euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018 agli Istituti atipici, che svolgono l'attività didattica per i bambini sordi, per consentirne il funzionamento sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi. All'onere finanziario si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Articolo 11-bis [11.0.10] (*Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017*)

L'articolo è finalizzato a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nelle zone terremotate, mediante la proroga delle misure di emergenza varate nel 2016 con riferimento all'annualità sopra menzionata. **Alla copertura degli oneri di spesa, pari ad euro 5 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006.**

Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 i direttori degli Uffici scolastici regionali per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria hanno adottato i seguenti provvedimenti di incremento dell'organico, peraltro trasmessi al MEF con nota n. 16031 del 26 maggio 2017 in attuazione dell'articolo 18-bis, comma 3:

- Abruzzo - ddg n. 8013 del 21 dicembre 2016 - 12 docenti, 2 educativi, 20 ATA
- Abruzzo - ddg n. 1274 del 3 marzo 2017 - 1,72 docenti
- Lazio - ddg n. 521 del 27 dicembre 2016 - 32 docenti (7,5 infanzia/primaria, 10,5 primo grado, 14 secondo grado), 15 ATA (4 assistenti, 11 coll. scol.)
- Lazio - ddg n. 32 del 30 gennaio 2017 - 4 docenti (1 infanzia/primaria, 1 primo grado, 2 secondo grado), 1 ATA (coll. scol.)
- Marche - ddg n. 1610 del 5 dicembre 2016 - 15,55 docenti (8 infanzia/primaria, 2 educatori, 2,55 primo grado, 3 secondo grado), 30 ATA (2 assistenti, 28 coll. scol.). Col medesimo provvedimento sono anche stati istituiti n. 1 posto nella primaria e n. 2 posti di assistente tecnico, mai coperti e poi revocati col successivo ddg n. 14 del 16 gennaio 2017
- Marche - ddg n. 14 del 16 gennaio 2017 - 0,42 docenti (0,42 infanzia/primaria), 1 educatore, 11 ATA (3 assistenti, 8 coll. scol.)
- Marche - ddg n. 57 del 31 gennaio 2017 - 3 ATA (3 assistenti)
- Umbria - ddg n. 886 del 19 dicembre 2016 - 6 ATA (1 assistente, 5 coll. scol.)



- Umbria - ddg n. 75 del 2 febbraio 2017 - 2 ATA (2 coll. scol.)

I posti sopra elencati assommano a 65,69 docenti, 3 educatori e 88 ATA e comportano una spesa aggiuntiva di personale pari a 374.196,71 euro mensili, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'IRAP e della porzione di tredicesima. Nei mesi da gennaio a giugno 2017 si è quindi verificata una maggiore spesa di personale non superiore a 2.245.180,22. Di fatto, la spesa è stata inferiore tenuto conto che alcuni posti sono stati attivati a 2017 inoltrato.

La spesa effettivamente sostenuta è quindi inferiore a quella autorizzata col citato DM n. 903 del 21 novembre 2016, a sua volta pari come detto alla metà della somma autorizzata dalla legge.

E' verosimile ritenere che gli incrementi dei posti verificatisi nell'a.s.2016/17 siano confermabili per l'a.s. 2017/18 e, comunque, questi ultimi sono attivati nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per gli anni 2017 e 2018.

Articolo 11-ter [11.0.2000 (testo corretto) e 11.0.2000/1] (*Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici*)

Le ragioni della proposta mirano a mantenere le somme definanziate, relativamente alle leggi 289/2002 e ss.mm. e delibere CIPE n. 6/2012 e 32/2010, nell'ambito degli stessi territori regionali che le hanno generate, investendo le Regioni stesse della responsabilità della programmazione. Si consideri che, a norma della Legge n.23/1996, artt. 4 e 7, tutte le Programmazioni Regionali e, quindi, anche quelle delle regioni oggetto del definanziamento di cui si dispone ai sensi e per gli effetti dell'emendamento proposto, compongono per intero e senza alcuna variazione di forma e/o di sostanza la c.d. Programmazione Nazionale, che altro non è che una "reductio ad unum" delle 20 Programmazioni Regionali. Nulla pertanto viene sottratto nella sostanza alla Programmazione Nazionale triennale.

Rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 6/2012 e 32/2010, si rappresenta che oltre il 60% delle stesse e l'80% dei relativi interventi ricade nelle regioni dell'area del Mezzogiorno.

La proposta mira inoltre a risolvere un'incongruenza determinata dall'attuale formulazione della norma in quanto le risorse di cui al comma 165 della legge 13 luglio 2015, n. 107 di cui si chiede l'abolizione, non possono oggettivamente essere accertate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca poiché nella disponibilità ed erogate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di riutilizzo di economie MIT che andrebbero reimpiegate per le stesse finalità di cui alla legge n. 107/2015. Infatti sono mantenute inalterate le inderogabili prerogative programmatiche



stabilite dalla legge in capo alle Regioni nonché la destinazione vincolata all'edilizia scolastica scongiurando così il periodo di sottrazione di risorse agli interventi previsti, tra gli altri, dall'art. 20 bis del DL 8/2017 convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45.

Articolo 11-*quater* [11.0.2100] (*Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno*)

L'articolo è finalizzato a garantire la piena funzionalità del sistema giudiziario del Mezzogiorno, fortemente impegnato a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata e del terrorismo anche di matrice islamica, attraverso il finanziamento di interventi urgenti connessi alla messa in sicurezza degli uffici giudiziari delle regioni del Mezzogiorno, in applicazione del D.lgs. n. 81/2008, nonché il finanziamento di specifici progetti di ristrutturazione in fase già avanzata degli uffici giudiziari delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A tal proposito **si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025** alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 12 (*Costo standard per studente*)

Comma 2-*bis* [12.8 (Testo 3)] la modifica introdotta stabilisce che, a decorrere dal 2018, la dotazione *standard* di docenza sia determinata in modo da rimanere costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime, per ogni classe di corso di studio, che saranno stabilite con il decreto che ridetermina il modello di calcolo del costo standard per studente. La norma non presenta profili di carattere finanziario in quanto la dotazione della docenza rimane nell'ambito della numerosità scontata nei tendenziali di spesa.

Comma 3 [12.10 (Testo 2); 12.11 e 12.13] le modifiche introdotte specificano che al fine dell'attribuzione di un importo perequativo da aggiungere al costo standard, si deve tenere conto dei contesti economici e territoriali nei quali l'istituzione interessata opera. La norma non ha effetti finanziari in quanto la misura dell'importo perequativo rimane in ogni caso nel limite massimo del 10 per cento. Le ulteriori modifiche prevedono l'aggiunta (entro un limite massimo del 10% del costo medio standard nazionale e quindi potenzialmente anche pari allo 0%) di una componente perequativa al costo standard di ateneo che tenga conto della diversa capacità contributiva degli studenti tra atenei collocati in contesti territoriali diversi. Tale componente sarà pertanto pari allo



0% per quegli atenei collocati in contesti economico territoriali più ricchi e potrà arrivare al 10% per gli atenei collocati in contesti con minore capacità contributiva. Infine, si chiarisce che, nella quantificazione della componente perequativa da aggiungere al costo standard di ateneo, con riferimento alla capacità contributiva degli studenti, si prende a riferimento di norma il reddito medio familiare della Regione in cui ha sede l'ateneo. Questo rende possibile, in alcuni contesti differenziati a livello regionale, di considerare anche un valore del reddito medio familiare diverso da quello regionale, ad esempio provinciale. L'assenza di oneri a carico dello Stato deriva dal fatto che tale componente perequativa rileva ai soli fini di essere aggiunta al costo standard per determinare un parametro da utilizzare per il riparto di una somma data di risorse (ovvero quota parte dell'FFO).

Comma 6, [12.19 e 12.20] modifica i termini per la rideterminazione del costo standard per studente.

Comma 8, [12.25 (Testo 2)] la modifica introdotta stabilisce che per la determinazione del costo standard per studente di ateneo si calcolano anche gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, oltre quelli iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale. La norma è priva di effetti finanziari riguardando un criterio di attribuzione del costo standard per ateneo nell'ambito di un predeterminato fondo da ripartire.

Comma 8-bis [12.27] il comma introdotto, prevede che il criterio del costo standard per studenti sia utilizzato come uno degli elementi per la definizione del fabbisogno del sistema universitario, da considerare nella quantificazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 97 del 2017, come modificato dall'emendamento 12.8 approvato in Commissione Bilancio del Senato, con il D.M. di cui al comma 6 sarà possibile determinare con maggiore accuratezza rispetto al passato il costo standard medio nazionale per studente in corso. Si può stimare che il costo medio per studente in corso potrebbe attestarsi a circa 7.700 euro. Non si tiene conto in tale stima delle componenti di natura perequativa di cui al comma 3 e al comma 6 dell'art. 12 che non concorrono al calcolo del costo standard ma sono utilizzate a fini "redistributivi" nella ripartizione tra gli Atenei del FFO.

In tal modo il costo standard potrà essere utilizzato oltreché come criterio di riparto di una percentuale del FFO ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8 del decreto legge n. 97 del 2017, anche, ai sensi del comma 8-bis, per una stima del fabbisogno di risorse statali finalizzate ad assicurare la



copertura delle spese fisse e di funzionamento degli atenei a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.

Rispetto a un numero di studenti in corso pari a circa 1 milione di unità, il fabbisogno standard di risorse che deriverebbe dall'applicazione del costo standard è stimabile in circa 7,7 mld di euro.

a) stima costo std per studente in corso	7.700
b) numero studenti in corso	1.000.000
c) = a x b = TOTALE COSTO STD	7.700.000.000

Secondo il comma 8-bis tale importo costituirebbe il fabbisogno complessivo delle voci relative alla somma di quota base e di quota premiale. Tali due voci costituiscono complessivamente le voci di FFO finalizzate a finanziare le spese fisse e di funzionamento degli Atenei.

In relazione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 12, la suddivisione di tale fabbisogno tra quota base (attualmente ripartita in parte sul criterio del costo std e in parte sul criterio del trasferimento storico) e quota premiale del FFO sarebbe così definita:

FABBISOGNO FFO IN BASE A COSTO STD	7.700.000.000
di cui a regime ripartito in base a costo std (70%)	5.390.000.000
di cui a regime ripartito in base a premialità (30%)	2.310.000.000

Comma 8-ter [12.29 (testo 2), id. 12.30 (testo 2)] il comma introdotto prevede un contributo straordinario di 4 milioni di euro nell'anno 2017 e uno ordinario di 250.000 euro annui a decorrere dal 2018, in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, entrambi finalizzati ai versamenti alle entrate dello Stato a titolo di rimborso per gli stipendi dei docenti dei corsi di perfezionamento, impiegati presso l'Accademia dal 1998 ad oggi e per il futuro. Si tratta di docenti del Conservatorio nazionale di Santa Cecilia, dunque dipendenti dello Stato, comandati presso l'Accademia. L'onere relativo all'anno 2017, pari a 4 milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Si tratta di un fondo capiente, sul quale non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'onere relativo agli anni 2018 e seguenti, corrispondente a sei docenti e pari a 250.000 euro annui, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo unico per lo spettacolo.



Articolo 12 bis [12.0.3 Testo 3 Puglisi] (*Ulteriori disposizioni per le università*)

La disposizione fornisce una interpretazione estensiva della portata dell'art. 5 del d.lgs. 142/2011 relativo alle norme di coordinamento con il sistema universitario nazionale dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige con riferimento all'Università degli studi di Trento. In particolare, la norma disciplina la classificazione dei fondi statali di incentivazione per le università, escludendone dall'ambito determinate categorie già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito nuove università. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13 (*Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA*)

Commi 1-bis e 1-ter [13.1000 e 13.1000/1 e /2] le norme introdotte non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che:

- la norma di cui al **comma 1-bis** apporta modifiche all'art. 1, comma 6 *undecies* del decreto legge n. 191 del 2015, ed è volta a specificare le modalità operative attraverso cui, a seguito dell'integrale restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 1, le residue risorse potranno essere destinate alle ulteriori finalità previste dalla norma. In particolare si prevede che la destinazione delle somme oggetto di confisca alla realizzazione degli interventi ambientali deve avvenire attraverso lo strumento della sottoscrizione delle obbligazioni che potranno essere emesse dall'Ilva S.p.A. in A.S. ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2015 e chiarisce inoltre che i predetti interventi possono riguardare tutti i siti produttivi facenti capo ad ILVA.
- la norma di cui al **comma 1-ter** si limita a fornire un chiarimento interpretativo sulla destinazione delle risorse.

Articolo 13-bis [13.0.1000] (**Disposizioni in materia di Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio**) Con l'articolo in esame si intende conferire certezza ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnolifutura S.p.A, in liquidazione, in stato di fallimento, dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita *ex lege* al Soggetto Attuatore, disciplinando anche le forme, modalità e i termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia.



Contestualmente, si è previsto che il Soggetto attuatore possa acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versamento dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni non condizionando il versamento dell'importo del valore della proprietà dei predetti immobili e aree alla curatela fallimentare alla predetta emissione.

La proposta emendativa mira a superare le eccezioni di incostituzionalità, sollevate nel corso di un giudizio innanzi il Consiglio di Stato, in merito, in particolare, al comma 12 dell'articolo 33 del decreto legge n. 133 del 2014, ove si prevede che il Soggetto Attuatore corrisponda alla procedura fallimentare di Bagnoli Futura SpA il corrispettivo per il trasferimento delle aree e degli immobili, operata *ope legis*, mediante il versamento di strumenti finanziari emessi dal Soggetto Attuatore stesso.

Tale modalità di pagamento è sotto vaglio di costituzionalità in quanto le modalità di indennizzo prospettate non darebbero certezza del ristoro, in violazione, *in primis*, dell'articolo 42 della Costituzione.

La modifica proposta al comma 12 del predetto articolo 33 del DL n. 133 del 2014 differenzia il ristoro diretto alla Curatela fallimentare dallo strumento con cui questo viene effettuato, cioè gli strumenti finanziari, ciò implica il superamento dei profili di incostituzionalità sollevati nel corso del giudizio innanzi il Consiglio di Stato. **La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Articolo aggiuntivo 13-ter [13.0.2000] (*Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto*)

La normativa introdotta disciplina:

Comma 1

Normativa vigente

Il comma 117 dell'art. 1 della L. 190/2014, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del D.L. 201/2011, n. 201 (convertito in L. 2014/2011) ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della L. 257/1992 e successive modificazioni si applicano agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Lo stesso comma 117 ha limitato il beneficio a coloro che raggiungevano la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015.



Il comma 274 della L. 208/2015 ha esteso il beneficio anche alle pensioni decorrenti nel periodo 2016-2018.

Il beneficio consiste nella rivalutazione per il coefficiente di 1,5 delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto ed è utile ai fini del diritto e la misura.

Normativa variata

La norma proposta prevede di estendere ulteriormente i benefici del comma 117 dell'art. 1 della L. 190/2014 anche alle decorrenze 2019-2020.

Ipotesi di lavoro e risultati

Sulla base al numero delle pensioni decorrenti nel 2015 che hanno goduto dei benefici pari a circa 20 e tenendo conto delle domande ancora giacenti si è ipotizzato, in via cautelativa, che sorgeranno 40 nuove pensioni all'anno con decorrenza 2019-2020.

L'importo medio di pensione utilizzato è di circa 26.000 annui e l'anticipo medio è di circa 3,5 anni.

L'onere che ne deriva è duplice e consiste:

- nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;
- nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze 2017 e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Premesso tutto ciò, si è giunti alla quantificazione degli oneri come riportato nella tavola che segue:

Effetti finanziari derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall' articolo 1 comma 117 L. n. 190/2014 ai trattamenti pensionistici con decorrenza nel periodo 2019-2020

Anno	Beneficiari vigenti	Maggiori oneri (milioni di euro)
2018	0	0,0
2019	40	0,5
2020	80	1,6
2021	79	2,1
2022	78	1,8
2023	77	1,1
2024	76	0,4
2025	75	0,2
2026	74	0,2
2027	73	0,2



Comma 2

La disposizione modifica il comma 276 dell'art. 1 della legge 208/2015, che ha istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 190/2014 che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione.

In particolare l'emendamento incrementa la dotazione del fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Comma 3

Al comma 3, agli oneri derivanti dal comma 1, cifrati complessivamente in 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

- per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
- a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

Art. 14 (*Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*) [14.1000] Commi 1, 2 e 3 le modifiche introdotte scontano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Estensione del termine di consegna dei beni in iper-ammortamento dal 31/7/2018 al 30/09/2018

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	0	-30	-48	-34	-34	-34	-4	12	0	0

in milioni di euro

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Inoltre, è previsto, al comma 2,



l'incremento del predetto Fondo per interventi strutturali di politica economica di 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla norma in esame.

Art. 15 (*Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno*)

Articolo 15 bis [15.0.25 e 15.0. 26 Di Biagio Laniece] (*Modifiche all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*)

la norma introdotta prevede che la Commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ambito delle proprie attività possa svolgere attività conoscitiva e procedere alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-ter [15.0.29 15.0.35] (*Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche*)

La norma dispone la sospensione, fine al 30 novembre 2017, delle sanzioni ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti relativamente alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale triennio 2014-2016. **La disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica**, considerato anche che non è prevista restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

Articolo 15-quater [15.0.30 (testo 2) (id. 16.0.37)] (*Disapplicazione sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*)

La disposizione – che estende ai comuni colpiti dal sisma la non applicazione della sanzione di cui all'articolo 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183 in caso di mancato rispetto del patto 2012 o negli esercizi precedenti a seguito di accertamento successivo alla data del 31 dicembre 2014 – non determina oneri per la finanza pubblica in quanto l'eventuale restituzione delle somme versate al bilanci dell'ente deve avvenire nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.

Articolo 15-quinquies [15.0.1000] (*Contributo alle province e alle città metropolitane*)

Il **comma 1** non determina oneri, in quanto esclusivamente finalizzato a disciplinare le modalità di riparto del contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017 per l'anno 2017.



Comma 2. La norma determina un onere di 100 milioni di euro per l'anno 2017 al quale si fa fronte, per 90 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle somme impegnate nell'anno 2016 e non più dovute a favore della cosiddetta Carta diciottenni e per 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che presenta le disponibilità necessarie.

La carta ha un valore nominale pari a 500 euro e al 30 giugno 2017, i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2016 e che si sono accreditati per poterne usufruire, ammontano a 351.523 per un controvalore pari a 175,7 milioni di euro oltre alle spese di gestione. Considerando che l'autorizzazione di spesa era pari a 290 milioni di cui 50 milioni già pagati nel 2016. I residui accertati al 1/1/2017 sono stati pari a 239,5 milioni di euro; di questi in relazione all'effettivo andamento della spesa nei tendenziali del DEF sono stati scontati per l'anno 2017 ulteriori pagamenti in conto residui per 216 milioni. Pertanto tenuto conto che risultano da pagare ancora circa 130 milioni, le risorse che è possibile utilizzare a copertura dell'emendamento ammontano a 90 milioni di euro. Dette somme saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e resteranno acquisite all'erario.

Articolo 15-sexies [15.0.1000/8 (testo 2)] (Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali) Per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari e per rilanciare gli investimenti degli Enti Territoriali, in prima applicazione, si propone in via straordinaria, la facoltà di avviare un secondo iter per la conclusione di nuove Intese Regionali con scadenza 30 settembre, come previsto dalla Legge n.243/2012 ed ai sensi del comma 8, dell'articolo 2 del DPCM n.21/2017, mediante la cessione di spazi finanziari da parte delle Regioni senza obbligo di restituzione.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto viene assicurato il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per il complesso degli enti territoriali interessati all'intesa.

Articolo 15-septies (Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria) [15.0.33 (Testo 2)]

La disposizione prevede che i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria provvedono alla gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.

L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge n. 166 del 1989 è stata rifinanziata dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 295 del 1998, dall'articolo 144, comma 1, della legge n. 388 del 200 e



dall'articolo 4, comma 176 della legge n.350 del 2003. Sul capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su cui sono disponibili risorse pari a 10.121.910 per l'anno 2017, 11.191.210 per l'anno 2018 e 7.957.910 per l'anno 2019. **La norma, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi.**

Articolo aggiuntivo 15-*octies* [15.0.38 (testo 2)] detta una interpretazione autentica dell'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, chiarendo che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, che quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-*bis*, comma 1, lettera b).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto opera nell'ambito delle risorse già iscritte a bilancio. In particolare, si fa riferimento a quanto esposto nella relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 11-*bis* (11.0.10). Il comma 2 reca altresì disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 nelle regioni nelle quali sia stata risolta e non ancora riaggiudicata la convenzione quadro CONSIP per l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito delle risorse già assegnate a tale scopo al MIUR.

Art. 16 (*Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale*)

Comma 4 [16.2000], la modifica prevista al primo periodo è diretta a sganciare il contributo da assegnare ai comuni che accolgono richiedenti asilo da ogni finalità strettamente legata alle spese sostenute per l'accoglienza e configurare il medesimo contributo come un ristoro/premio all'ente locale, da utilizzare senza vincolo di destinazione, in prosecuzione ed in conformità a quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 193 del 2016 che ha istituito l'apposito Fondo.

La modifica prevista al terzo periodo è diretta a prorogare il termine per l'adozione del decreto per la definizione delle modalità di ripartizione del contributo, in quanto quello previsto (20 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) risulta eccessivamente breve.

La modifica prevista al quarto periodo sopprime la scadenza trimestrale del monitoraggio previsto dalla disposizione, in modo da introdurre un riferimento unico ai fini del monitoraggio, che risulta più funzionale alla attività di verifica e di erogazione delle risorse. Sostituisce, inoltre, la



comunicazione del contributo spettante a ciascun comune, da effettuare da parte dell'Amministrazione entro il 30 novembre 2017, con la *definizione del contributo*, da effettuare entro lo stesso termine. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 16-bis [16.0.1000] (*Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25*) La disposizione è volta ad assegnare alla Società Strada dei Parchi s.p.a. un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

La relativa copertura finanziaria è individuata nelle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui è disposta la corrispondente riduzione.

Al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori urgenti di messa in sicurezza, la società Strada dei Parchi può disporre delle anticipazioni finanziarie fissate dal citato articolo 52-quinquies D.L. 50/2017 nella misura di 111,7 milioni di euro, mentre il fabbisogno finanziario residuo potrà essere acquisito anticipatamente attraverso provvista bancaria.

La spesa complessiva degli interventi in questione è pari a circa 250 milioni di euro. L'emendamento, prevedendo l'erogazione di un contributo in conto capitale che esclude il recupero delle somme mediante tariffa, non produce effetti sull'utenza. Il connesso Piano finanziario darà evidenza dell'andamento della spesa. L'erogazione del contributo pubblico è prevista per stati di avanzamento lavori.

Gli interventi contemplati dalla proposta normativa, anticipano quelli inseriti nella proposta di Piano Economico Finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030. Si tratta quindi di misure urgenti, da eseguire entro il 2018 atte a prevenire eventuali rischi all'utenza in caso di eventuali eventi sismici che dovessero manifestarsi, nonché di interventi di ripristino del corpo autostradale non più procrastinabili a seguito degli eventi sismici che si sono già realizzati. Tutti gli interventi sono quindi connessi ad esigenze di sicurezza derivanti ai fenomeni sismici pregressi e a prevenire danni futuri.

<i>Tratte in gestione</i>			<i>Km. in esercizio</i>
A24	Roma	–	159,3



Teramo	
A24 Diramazione GRA - Tangenziale Est di Roma	7,2
A25 Torano – Pescara	114,9
TOTALE	281,4.

Il piano d'interventi interessato dal provvedimento si articola in un insieme di misure urgenti atte a:

- garantire la sicurezza della circolazione in caso eventuali successivi eventi sismici;
- ripristinare le opere d'arte colpite dalle precedenti scosse sismiche;
- ripristinare altre strutture del corpo autostradale danneggiate.

Gli interventi previsti rientrano nelle seguenti tipologie:

A. Intervento antiscalinamento impalcati

B. Messa in sicurezza definitiva viadotti

1. *Viadotto S. Onofrio*

2. *Viadotto Popoli*

3. *Svincolo Tornimparte*

4. *Viadotto Svincolo Bussi*

C. Movimenti franosi

1. *Frana Arsoli*

2. *Frana Roviano*

D. Adeguamento sismico edifici strategici

E. Attraversamenti fluviali

F. Adeguamento pile ammalorate.

Gli interventi al punto A) ammontano complessivamente a 165 milioni di euro mentre i restanti interventi prevedono una spesa complessiva di 85 milioni di euro. Relativamente ai tempi d'esecuzione gli interventi di cui al punto A) e quelli di cui al punto b4) sono immediatamente cantierabili essendo già stata sviluppata la progettazione esecutiva. Per i restanti interventi prevedono tempi ristretti per lo sviluppo della progettazione esecutiva che potrà essere ultimata nei prossimi mesi, compatibilmente con il carattere d'urgenza degli interventi.

La stima definitiva degli interventi è basata sul computo estimativo annesso alle progettazioni esecutive, applicando prezzi ANAS di riferimento. Per i restanti interventi si è fatto riferimento a costi parametrici desunti dai quadri economici delle progettazioni esecutive approvate.

Il progetto di messa in sicurezza urgente degli impalcati, così detto di antiscalinamento (punto A) consiste nel realizzare un sistema di appoggi sostitutivi a quelli esistenti, che possono entrare in



esercizio nel caso di danneggiamento degli appoggi esistenti. I recenti eventi sismici infatti, a partire da quello dell'Aquila del 2009, hanno messo in evidenza che gli appoggi esistenti a rullo o a pendolo sono stati espulsi o danneggiati dai sismi.

Le misure contemplate dalla presente norma risultano compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 16-ter [16.0.2 (Testo 3)] (*Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane*)

al fine di diminuire la compressione dei flussi turistici per motivi di sicurezza, in particolare nelle città di Palermo e Matera, la norma prevede la realizzazione di un sistema automatico prototipale per la detenzione dei flussi di merce in entrata dei centri storici delle città metropolitane attraverso il sistema già realizzato denominato PLN. Al fine di consentire l'implementazione di tale sistema, incrementa, inoltre, **di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, 2 milioni per il 2018 e 1,5 milioni per l'anno 2019** l'autorizzazione di spesa per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Il MIT stipula con il soggetto attuatore unico una convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto**, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 16-quater [16.0.1100 – 16.01100/1] (*Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria*) Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di rifinalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, non utilizzate in seguito all'attività di *project review* svolta sulla Salerno - Reggio Calabria. Si tratta di complessivi 735 milioni di euro, di cui 316 autorizzati dall'art. 1, c. 69, della legge n. 147/2013 (al netto delle riduzioni applicate allo stanziamento originario, di complessivi 340 milioni, in attuazione di successive disposizioni legislative di riduzione della spesa) e 419 milioni assegnati con decreto interministeriale ai sensi del richiamato art. 3, c. 2, lett. c) del d.l. n. 133/2014.

L'attività di *project review* ha consentito infatti di individuare soluzioni progettuali alternative agli interventi di ammodernamento e adeguamento già previsti, con una sensibile riduzione di tempi e costi di realizzazione. In sostanza, il precedente programma di ammodernamento dell'autostrada prevedeva l'integrale demolizione dell'esistente e ricostruzione in altra sede, conservando solo limitati tratti della vecchia infrastruttura; al fine di contenere i costi di realizzazione, senza tuttavia



compromettere la funzionalità dell'opera, si è ritenuto preferibile procedere all'ammodernamento dell'esistente, senza escludere rifacimenti, comunque limitati. Si rende quindi necessaria una modifica normativa che consenta di utilizzare per il miglioramento della rete stradale calabrese inserita nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno – Reggio Calabria risorse non più necessarie per gli originari progetti di completamento della medesima autostrada.

Articolo 16-quinquies [16.0.23] *(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)*

La norma prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

I lavori del tavolo saranno svolti con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente; inoltre, non sono previsti compensi, rimborsi o gettoni di alcun tipo per i partecipanti.

Ciò stante, da tale previsione, non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica

Si segnala, infine, che la norma proposta abroga una disposizione che, con decorrenza la fine del mese di ottobre 2017, disciplina in maniera innovativa le Associazioni temporanee di imprese che svolgono autolinee di competenza statale. Tale abrogazione permetterà alla Amministrazione di non porre in essere tutte le relative verifiche e di non rilasciare diverse nuove autorizzazioni, con conseguente semplificazione delle procedure e risparmi di tempo e di attività.

Articolo 16-sexies [16.0.26 (testo 2)] *(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree colpite dal sisma del centro Italia e per l'efficacia delle attività di protezione civile)*

La disposizione proposta al comma 1, modifica l'attuale formulazione dell'articolo 8, comma 4, in forza del quale i soggetti che hanno avviato i lavori edilizi di riparazione o ripristino relativi agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014), oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da apposita ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, hanno l'obbligo di presentare la documentazione prevista dalle apposite ordinanze commissariali, recanti la disciplina di attuazione del medesimo articolo 8, agli uffici speciali per la ricostruzione previsti dall'art. 3 del medesimo



decreto legge n. 189 del 2016. Detto obbligo deve essere osservato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017.

La disposizione in parola è finalizzata ad ampliare i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 dicembre 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentazione della documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.

La disposizione recata al comma 2 concernente la proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dello stato di emergenza, si rende necessaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale ulteriore proroga è motivata dalla complessità delle azioni poste in essere per fronteggiare il susseguirsi di ripetuti eventi sismici di forte intensità, sviluppatasi dal 24 agosto al 18 gennaio u.s.. Considerato l'impatto complessivo degli eventi in parola, la proroga proposta coniuga, pertanto, l'indicazione di un termine temporale con la obiettiva peculiarità della situazione. La scadenza viene individuata nel 28 febbraio 2018 in ragione dell'esigenza di evitare di collocarla troppo a ridosso dell'avvio del nuovo esercizio. Conseguentemente, la proposta normativa in esame dispone, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle suddette attività nel prolungamento della fase di prima emergenza senza soluzione di continuità, l'elevazione di 200 milioni di euro del tetto massimo di anticipazione in previsione dell'acquisizione del contributo del Fondo europeo preposto (FSUE). Tale anticipazione, già introdotta con le disposizioni che si vanno ad integrare, è operata a valere sul fondo rotativo. Viene, in particolare, confermato il mantenimento del procedimento di impiego dell'anticipazione introdotto con il comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e s.m.i.. Trattandosi di anticipazione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di 180 giorni.

La disposizione recata al comma 3 riguarda le modalità finanziamento dell'attività di raccolta, di trasporto e di smaltimento di rifiuti come disciplinata dall'articolo 28 del decreto legge n. 189 del 2016. In particolare, ferma restando la previsione secondo cui agli oneri derivanti da tali attività si provvede nel limite delle risorse assegnate al Commissario, si prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, di detta attività, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la



ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 Straordinario, venga assegnata in favore della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, a titolo di anticipazione, la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 2.

La disposizione recata dal comma 4 muove dalla considerazione che il Dipartimento della Protezione Civile, in attuazione delle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 50.bis del decreto-legge n. 189/2016, così come convertito dalla Legge n. 229/2016, ha provveduto dal mese di febbraio 2017, all'assunzione delle previste 20 unità, con contratto a tempo determinato della durata di un anno nella categoria A fascia retributiva F1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa preventiva individuazione dei profili tecnici ed amministrativi necessari (n. 3 geologi, n. 6 ingegneri, n. 3 architetti, n. 1 ingegnere informatico, n. 1 funzionario specialista di comunicazione, n. 6 funzionari amministrativo-contabili).

In particolare, la norma proposta è volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento autorizzando lo stesso a potersi avvalere delle citate individuate professionalità fino al 28 febbraio 2019 al fine di portare a compimento i peculiari procedimenti tecnici ed amministrativi a supporto dei quali risultano ad oggi impiegate le unità di che trattasi. Anche tale esigenze è diretta conseguenza dell'estensione dello stato di emergenza disposta ai sensi del comma 1.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, alla copertura dell'onere recato dalla norma proposta, confermato nella misura massima di euro 1,1 milioni secondo il costo medio annuo di euro 55.000,00 calcolato sulla retribuzione di una unità di Area A, fascia retributiva F1 – si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come incrementata dall'articolo 42 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 numero 96. Tali oneri sono quantificati in euro 1.100.000,00 per l'anno 2018 e euro 190.000,00 per l'anno 2019, e in tal senso è stato acquisito il favorevole orientamento del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

La disposizione recata al comma 5 modifica l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n.50 del 2017 rinviando l'individuazione delle modalità di impiego della quota delle risorse da destinare all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione che come di prassi vengono espletate dal Servizio nazionale, ad un esplicito richiamo all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **sulla base delle ricognizioni che saranno effettuate dal Dipartimento della protezione civile**, e da adottarsi



d'intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni.. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne, infine, i commi 6 e 7 si precisa che la disposizione prevede l'esenzione dell'imposta di successione e dagli altri tributi applicabili alle successioni relative agli immobili **demoliti** o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016. L'esenzione spetta anche qualora l'immobile sia ubicato in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2- bis al D.L. n. 189/2016, a condizione che sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici. Viene altresì precisato che l'esenzione non si applica qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia già stato riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Viene, infine, previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano disciplinate le modalità di rimborso delle imposte già versate relativamente alle successioni aventi le suddette caratteristiche ed aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.

Al riguardo si stima che la proposta in esame possa comportare effetti finanziari trascurabili, in considerazione del fatto che l'esenzione in questione riguarda importi assolutamente limitati tenuto conto sia delle fattispecie interessate (immobili distrutti o inagibili a seguito del sisma), sia dell'ammontare dei relativi tributi, alla luce delle agevolazioni già previste a legislazione vigente (in particolare, le franchigie previste ai fini dell'imposta di successione).

In un'ottica prudenziale, si stima che la disposizione possa generare effetti negativi pari a 100.000 euro nel 2017 e 150.000 euro nel 2018 – in termini di spesa per restituzione delle imposte già versate – e valutati in 50.000 euro a ricorrere dal 2017, in termini di minori entrate. Pertanto, l'onere complessivo si cifra in 150.000 euro nel 2017, 200.000 euro nel 2018 e 50.000 euro a decorrere dal 2019.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 16-septies [16.0.28 (testo 2)] *(Utilizzo avanzi di amministrazione per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

La disposizione è volta a chiarire dubbi interpretativi sulle tipologie di investimento che possono essere effettuate dagli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8 attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, specificando che l'ambito di intervento include anche il miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché ai recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione.



La disposizione essendo esclusivamente finalizzata a chiarire la portata della norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16-*octies* [16.0.38 (testo 2)]. (*Modifica all'articolo 1, comma 665, della legge n.190 del 2014*) La disposizione interviene all'art.1, comma 665, della legge n. 190/2014 che ha disposto il rimborso, a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, delle maggiori imposte versate rispetto a quanto previsto dall'art. 9, co. 17, della legge n. 289/2002. In particolare, la disposizione estende ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la procedura di rimborso disciplinata dalla legge n. 190/2014, operando sempre nei limiti di spesa autorizzata ai sensi della predetta legge. Al riguardo, si evidenzia che la modifica non comporta ulteriori effetti finanziari, non risultando modificato lo stanziamento di spesa previsto pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e specificando inoltre che al raggiungimento della somma stanziata non si procederà all'esecuzione di ulteriori rimborsi.

Articolo aggiuntivo 16-*nonies* [16.0.56 (testo 2)] (*Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci*) La norma autorizza la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017 per la celebrazione della figura di Antonio Gramsci in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16-*decies* [16.0.60] (*Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso*)

la disposizione è volta ad includere nella ripartizione delle quote di tonno rosso assegnata all'Italia per l'anno 2018 le tonnare fisse di cui all'allegato C del D.M. 17 aprile 2015. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Ai sensi della vigente normativa unionale (regolamenti del Consiglio UE), il numero massimo di impianti di tonnara fissa autorizzabili, per l'Italia, nell'ambito di ciascuna campagna di pesca, è pari a sei unità. A seguito della rilevante riduzione (oltre il 40%) del TAC definita in sede ICCAT nel corso del biennio 2009-2010, fino alla corrente campagna di pesca, pur in presenza della ripresa del TAC internazionale adottata per il triennio 2015-2017, la consistenza del contingente nazionale di cattura e della conseguente quota parte spettante al settore in questione non ha, tuttavia, consentito l'effettivo impiego di tutte le suddette posizioni come fissate in sede unionale. Gli impianti inseriti nell'Allegato C al D.M. 17 aprile 2015 risultano, infatti, a tutt'oggi, suddivisi in



due categorie (pesca professionale ed eventuale attività turistiche), secondo una procedura amministrativa definita a decorrere dall'annualità 2011 e, fino all'attualità, avallate dalle competenti Istituzioni Unionali.

Gli incrementi del TAC internazionale fissati, in seno all'ICCAT, con il Piano triennale 2015-2017 adottato con la Raccomandazione 14-04, saranno verosimilmente confermati anche a partire dalla prossima annualità 2018. In effetti, gli scenari che potrebbero risultare dal Comitato Scientifico dell'ICCAT, sono, al momento, orientati verso un possibile incremento del contingente internazionale di cattura. Naturalmente, tale scenario, si rifletterebbe in un significativo aumento del TAC riconosciuto all'Unione europea, quale Parte Contraente ICCAT, e, di conseguenza, in un incremento del contingente Italiano, a decorrere dal 2018.

Per quanto precede, tenuto conto di quanto, peraltro stabilito all'articolo 8 del vigente Reg. (UE) n. 2016/1627 (in combinato disposto all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 1380/2013), in un'ottica, per l'appunto, di considerare e valutare, una più completa assegnazione nazionale delle possibilità di pesca del tonno rosso, e in particolare per gli impianti di tonnara fissa, si introduce la normativa in oggetto recante una configurazione nazionale del sistema tonnara fissa, affinché vengano adeguatamente valorizzate diverse e più numerose realtà sul territorio nazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

26 LUG. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

La relazione tecnica è verificata positivamente a condizione che il comma 8-bis dell'articolo 12 sia stralciato e che il comma 17-ter dell'articolo 3 venga modificato come di seguito riportato.

Articolo 3, comma 17-ter (Emendamento 3.81) usi civici

La disposizione prevede una sanatoria degli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, nel caso in cui siano stati nei piani territoriali di sviluppo, industriale della Sardegna approvati in attuazione del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno. Gli stessi terreni sono sottratti, a tutti gli effetti dal regime dei terreni



ad uso civico con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853

La relazione tecnica asserisce che la norma introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo carattere interpretativo, disciplinando fattispecie pregresse e non rilevandosi profili di carattere fiscale connessi al particolare trattamento dei beni gravati da usi civici.

Al riguardo, si rileva che la sottrazione retroattiva dei terreni interessati dal regime ad uso civico di cui all'ultimo periodo è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in termini sia di minori entrate che di rimborsi in relazione a canoni ed altre prestazioni pecuniarie (di carattere extra-tributario) che potrebbero gravare sui terreni interessati.

Pertanto, **ai fini dell'ulteriore corso, si rappresenta la necessità che la disposizione sia modificata nei seguenti termini:**

- all'ultimo periodo sopprimere le parole "*a tutti gli effetti*";
- aggiungere in fine il seguente periodo: "*Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie.*"

Articolo 12, comma 8-bis finanziamento Università

La disposizione prevede che il criterio del costo standard per studente sia utilizzato per definire il fabbisogno del sistema universitario da considerare nella quantificazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato che, in aggiunta ai fondi attribuiti con finalità premiali, assicurino la copertura delle spese fisse e funzionamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.

Il criterio del costo standard per studente è al momento adottato per la ripartizione del citato Fondo di finanziamento ordinario tra le università (senza effetti quindi sulle risorse complessivamente messe a disposizione). La disposizione mira a rendere il criterio del costo standard per studente, invece, una determinante per la quantificazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

La relazione tecnica precisa che l'applicazione di tale criterio rispetto a un numero di studenti in corso pari a circa 1 milione di unità, comporterebbe un fabbisogno standard di risorse stimabile in circa 7,7 miliardi di euro.

Considerato che l'attuale dotazione del Fondo di finanziamento ordinario è ad oggi di circa 6,9 miliardi ogni anno, la disposizione, negli attuali termini, comporterebbe maggiori oneri per oltre 700 milioni annui, privi di copertura finanziaria.

Pertanto, si conferma il **parere contrario** già espresso e si chiede lo **stralcio del comma 8-bis.**

